

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
E L'UTILIZZO DEI PLATEATICI A
SERVIZIO DEI PUBBLICI ESERCIZI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DEL 1° MARZO 2011.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DALL'8 AL 23 MARZO 2011.

articolo 1 - ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per il rilascio delle concessioni, la realizzazione e le modalità di utilizzazione degli spazi all'aperto, in genere allestiti con strutture ed elementi di arredo, destinati alla somministrazione di cibi e bevande da parte di pubblici esercizi, di seguito denominati "plateatici".
2. L'ambito di applicazione del regolamento comprende i marciapiedi, le piazze, le gallerie, le zone pedonali, le aree verdi ed in genere gli spazi pubblici, anche qualora di natura privata con vincolo di destinazione ad uso pubblico, di tutto il territorio comunale.
3. E' altresì ammesso l'eventuale utilizzo della sede stradale, nei casi di dimostrata impossibilità alla occupazione del marciapiede e nei limiti stabiliti all'articolo 3.
4. La realizzazione e l'utilizzo dei plateatici è soggetta a concessione di suolo pubblico con le procedure e modalità stabilite nei successivi articoli.

articolo 2 - norme generali

1. I plateatici devono conformarsi al presente Regolamento, rispondere ai principi di decoro urbano, essere coerenti con le esigenze di sicurezza stradale, dell'ordine e della pubblica tranquillità, e garantire la funzionalità dei servizi pubblici.
2. Devono essere realizzati ed utilizzati nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
In particolare il plateatico non deve occupare più della metà della larghezza del marciapiede, purchè in adiacenza al fabbricato, e lasciare libera una fascia di almeno 2 metri per la circolazione dei pedoni.
Devono inoltre essere collocati ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle intersezioni stradali ed a metri 3 da fermate di mezzi di trasporto pubblico e dal margine di passi carrabili, garantendo in ogni caso la piena visibilità della segnaletica sia

orizzontale che verticale.

3. Negli ambiti del centro storico ed in prossimità agli edifici oggetto di interesse storico - culturale devono essere realizzati in conformità alla specifica disciplina stabilita dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
4. I plateatici devono risultare conformi alla normativa sulle barriere architettoniche per l'accessibilità da parte di soggetti diversamente abili, ad eccezione dei casi di dimostrata impossibilità derivanti da particolari e limitanti caratteristiche degli spazi disponibili.
5. Le concessione di plateatici sono rilasciabili esclusivamente per l'esercizio di somministrazione di cibi e bevande da parte di pubblici esercizi.
6. I plateatici sono di norma concessi sugli spazi pubblici antistanti il fronte dell'edificio sede dell'esercizio, con possibilità di utilizzare anche aree adiacenti in caso di comprovata necessità e fatti salvi e garantiti i diritti dei terzi.
7. L'utilizzo di spazi verdi pubblici è ammesso in conformità alle specifiche destinazioni e modalità di utilizzo stabilite dal Piano regolatore generale e qualora garantisca idonee forme di tutela della vegetazione, in applicazione del Regolamento comunale del verde.

articolo 3 - tipologie

1. Le strutture e gli elementi di arredo dei plateatici devono essere coerenti con l'insieme dei caratteri architettonici, paesaggistici e culturali degli specifici contesti urbani di riferimento, ed in particolare con il disegno, i materiali ed i cromatismi delle pavimentazioni degli spazi pedonali e degli edifici prospettanti.
2. Sono ammessi di norma le seguenti tipologie di strutture ed elementi di arredo:
 - a. *Pedane*
Sono ammesse per plateatici su sede stradale e spazi verdi, qualora non realizzabili altrimenti; devono essere esclusivamente in legno ed in ogni caso amovibili.
Le installazioni su sede stradale devono essere

Inoltre realizzate in conformità all' articolo 20, comma 1, del Codice della Strada.

b. *Delimitazioni*

Sono di norma escluse sui marciapiedi ed in generale sugli spazi pedonali.

Sono invece ammessi nei casi di plateatici su sede stradale, spazi verdi o qualora siano ad una quota diversa rispetto al piano pedonale di riferimento; in questo caso possono essere costituite da parapetti, balaustre, transenne, fioriere e simili, con funzione di delimitazione, protezione e chiusura sia laterale che frontale del plateatico.

c. *Coperture*

Sono di norma ammesse coperture mediante tende in aggetto ed ombrelloni, la cui proiezione a terra deve ricadere all' interno dell' area del plateatico concesso.

d. *Elementi di arredo*

Le tavole e le sedie possono essere in materiali di vario tipo, in coerenza peraltro con il contesto urbano di riferimento, preferibilmente non di plastica.

3. Ogni elemento del plateatico deve in ogni caso rispondere ai seguenti requisiti e prescrizioni:

a. I vari elementi di arredo di uno stesso plateatico devono essere tra di loro coerenti per forme, materiali e cromatismi; è in ogni caso vietato l' utilizzo di tipologie diverse dello stesso elemento (ad esempio sedie, ombrelloni, ecc...).

b. Gli elementi di arredo ed in particolare i tessuti devono avere tonalità di colore non sgargianti ed eccessivamente contrastanti.

c. I pali di sostegno degli ombrelloni devono essere in legno, con basamento in pietra o metallo.

d. Sugli elementi di arredo all' interno del centro storico, compresi gli ombrelloni, sono ammesse pubblicità esclusivamente riferite allo stesso esercizio.

e. Gli elementi di arredo ed in particolare le fioriere non devono in ogni caso compromettere l' unitaria e complessiva percezione visiva dello spazio originario.

4. Elementi di arredo diversi da quelli citati al comma 2, così come eventuali installazioni di chiusure laterali trasparenti a protezione del plateatico, sono ammessi sentito il parere tecnico in merito della Commissione di cui all' articolo 5.

5. La Giunta comunale, sentito il parere della Commissione, può approvare progetti di plateatici con tipologie diverse rispetto a quelle sopra indicate, per elementi costruttivi, materiali, dimensioni e natura delle aree da occupare, compresi anche i chioschi, qualora funzionali ad incentivare la fruizione di particolari contesti urbani, valorizzandone la vivibilità e l'attrattività.

articolo 4 - modalità presentazione domanda

1. La concessione del plateatico è soggetta ad apposita domanda redatta in bollo da presentare al protocollo generale del Comune completa dei seguenti dati ed elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale della persona fisica, o denominazione, sede sociale, codice fiscale o partita IVA nel caso di persona giuridica;
 - planimetria riportante l'area richiesta, con indicazione della superficie e di tutte le misure necessarie (larghezza, lunghezza, larghezza del marciapiede, distanze da intersezioni, ecc...), illustrata da apposita relazione descrittiva;
 - tipologia e caratteristiche degli elementi di arredo da installare (materiali, colori, ecc...);
 - titolo del pubblico esercizio e, qualora dovuto, di eventuale nulla osta condominiale;
 - dichiarazione attestante di aver preso visione e di impegnarsi agli obblighi stabiliti dal presente Regolamento e di accettare eventuali condizioni che il Comune dovesse prescrivere a tutela di terzi e degli spazi pubblici.

articolo 5 - commissione tecnica comunale

1. Le domande di nuovi plateatici o di modifica di quelli esistenti, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, sono esaminate da un'apposita commissione tecnica comunale, presieduta e convocata dal comandante del servizio di Polizia Locale e composta dal capo servizio 1° Edilizia privata ed Urbanistica, dal capo servizio 3° Viabilità e Servizi Esterni e dal capo servizio 4° Tutela Ambientale e Gestione del Territorio dell'ufficio tecnico comunale, o rispettivi delegati.
2. La commissione, nei casi di plateatici interessanti ambiti di particolare pregio o perché ritenuti, per

tipologia e dimensioni, di rilevante effetto sul contesto urbano di riferimento, può richiedere altresì il relativo parere consultivo della Commissione edilizia comunale.

3. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere in ogni caso il parere della commissione tecnica qualora ritenuto opportuno.
4. Il parere viene espresso dalla Commissione a maggioranza di voti.

articolo 6 - concessione e procedura di rilascio

1. La procedura di istruttoria delle domande di plateatico e di rilascio delle relative concessioni, compresi i progetti di cui all' articolo 3, comma 5, è di competenza del Corpo di Polizia Locale.
2. Il provvedimento di concessione o di eventuale diniego, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all' articolo 5, viene emesso entro il termine di 30 giorni.
3. Detto termine può essere interrotto per integrazioni della documentazione sulla base di apposita richiesta comunale; qualora l' integrazione richiesta non venga prodotta entro i successivi 30 giorni la domanda di plateatico viene archiviata.
4. Nel provvedimento di concessione sono riportate le dimensioni, la tipologia e l' utilizzo del plateatico; in particolare sono sempre precisati:
 - a. gli elementi identificativi del concessionario e della domanda;
 - b. i dati dimensionali, le modalità di occupazione dello spazio pubblico e l' attività svolta;
 - c. le installazioni e gli elementi di arredo;
 - d. la durata della concessione;
 - e. l' importo del canone di concessione;
4. La concessione ha carattere personale e non è trasferibile a terzi.
5. Il rilascio della concessione è subordinato allo aggiornamento della registrazione di impresa alimentare presso il Servizio Igiene Alimenti della Azienda ULSS 21.

6. Il plateatico si intende concesso per un anno; una durata inferiore deve essere invece esplicitata sul provvedimento.
7. E' anche ammessa una maggiore durata, fino ad un massimo di sei anni; in tale caso il plateatico è soggetto a verifica dopo il primo anno, in relazione agli eventuali disturbi arrecati alla sicurezza ed alla quiete pubblica, e quindi rinnovato d' ufficio qualora ritenuto ancora compatibile con il contesto urbano di riferimento.
8. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per il Comune di limitare in qualsiasi momento l' utilizzo del plateatico ed anche di revocare la relativa concessione a seguito del verificarsi di situazioni di disturbo della pubblica quiete, di sicurezza o di intralcio per la mobilità pedonale e veicolare.
9. Il Comune ha altresì la facoltà di revocare la concessione qualora nei locali degli edifici antistanti il plateatico si insedino nuovi, ulteriori esercizi pubblici od attività di varia natura.
10. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con sollevazione del Comune da qualsiasi responsabilità anche in merito ad eventuali danni arrecati a persone e cose dall' attività esercitata sul plateatico, sia in forma diretta che indiretta.
11. Il canone del plateatico è quantificato in base ai valori tariffari stabiliti dal Regolamento comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche e deve essere versato prima del rilascio o rinnovo della concessione.
12. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio della concessione sono a totale carico del richiedente.
13. Il concessionario può in qualsiasi momento richiedere una motivata sospensione temporanea dell' uso del plateatico; in tale caso il plateatico deve essere liberato di ogni elemento di arredo.

articolo 7 - rinnovo

1. Il concessionario, qualora interessato a rinnovare l'occupazione del plateatico, deve preferibilmente presentare trenta giorni prima della scadenza della concessione apposita richiesta contenente:
 - a. dichiarazione attestante il persistere dei medesimi requisiti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata l'originaria concessione del plateatico;
 - b. dimostrazione del regolare pagamento dei canoni finora dovuti;
 - c. attestazione della conformità del plateatico in essere a quello concesso, corredato di apposita documentazione fotografica;
 - d. impegno al mantenimento delle strutture e degli elementi arredo in essere, già autorizzati.
2. La concessione, qualora non siano sopravvenuti motivi ostativi di pubblico interesse o di contrasto con il presente Regolamento, viene rilasciata con le stesse modalità stabilite dall'articolo 6.

articolo 8 - subentro e rinuncia

1. Il soggetto subentrante nella titolarità di un pubblico esercizio, qualora intenda mantenere l'eventuale plateatico esistente, deve produrre apposita domanda con le modalità stabilite dallo articolo 4, contenente inoltre gli estremi della concessione in essere.
2. La concessione in subentro viene rilasciata con le procedure stabilite dall'articolo 6 e comporta l'automatica decadenza di quella intestata al precedente titolare dell'esercizio.
3. Nelle more del rilascio della nuova concessione il soggetto subentrante potrà comunque utilizzare il plateatico alle stesse condizioni di quella originaria.
4. E' ammessa la rinuncia al plateatico previa apposita comunicazione scritta da presentare almeno due giorni della data iniziale stabilita per l'occupazione; in tali casi non è da corrispondere il relativo canone.

articolo 9 - utilizzo del plateatico

1. L' utilizzo del plateatico è di norma consentito nell' orario di apertura del pubblico esercizio, salvo diversa prescrizione riportata in concessione derivante dal conseguente possibile disturbo alla quiete pubblica.
2. Al termine dell' orario gli elementi di arredo possono rimanere sul plateatico od eventualmente accatastati ed idoneamente assicurati al suolo, nel rispetto del decoro dell' area e delle norme di sicurezza.
3. Il Comune può comunque prescrivere la rimozione degli arredi dal plateatico ed il loro accatastamento allo interno dei locali del pubblico esercizio qualora dagli stessi possano derivare possibili problemi di ordine pubblico, di disturbo nelle ore di riposo e di pericolosità per la mobilità, sia pedonale che veicolare.
4. L' utilizzo del plateatico per intrattenimenti diversi e di varia natura, compresi quelli musicali, televisivi e simili, è subordinato ad apposita autorizzazione del Comune.

articolo 10 - obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nella concessione ed in particolare:
 - a. provvedere al versamento del canone nei termini dovuti, conservando la relativa ricevuta per un periodo di cinque anni, anche al fine di eventuali controlli;
 - b. conservare l'originale della concessione da esibire in caso di verifiche e controlli;
 - c. comunicare entro trenta giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale od altri dati eventualmente richiesti dal Comune;
 - d. installare le strutture ed utilizzare gli elementi di arredo esclusivamente indicati nella concessione;
 - e. realizzare il plateatico senza arrecare alcun danno alla pavimentazione ed alle opere pubbliche esistenti, salvo modifiche alle

- stesse, a totale proprio carico, subordinate a preventiva autorizzazione comunale;
- f. assicurare la disponibilità di servizi igienici in stato di utilizzabilità, efficienza e pulizia;
 - g. rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall' inquinamento acustico, e di adottare ogni accorgimento utile per non arrecare disturbi alla quiete pubblica;
 - h. garantire la pulizia e la cura del plateatico, degli elementi di arredo, in particolare delle fioriere e delle decorazioni floreali;
 - i. rimuovere tutti gli elementi di arredo nel caso di chiusura dell' esercizio per un periodo superiore a sette giorni;
 - j. rimuovere ogni struttura ed elemento di arredo del plateatico entro il termine successivo di cinque giorni dalla scadenza della concessione, ripristinando l' originario stato dei luoghi, in condizioni di piena efficienza e pulizia.

2. Il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni al Comune o a soggetti terzi derivanti dall' occupazione o dalla attività esercitata sul plateatico.

articolo 11 - modifica, sospensione e revoca

1. Il Comune, a seguito di sopravvenute variazioni dell'originaria situazione del contesto urbano di riferimento o per motivi di sicurezza e di interesse pubblico che non consentano più il mantenimento del plateatico, può in qualsiasi momento procedere con apposito provvedimento alla modifica, sospensione o revoca della concessione, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. Nei casi revoca o di sospensione superiore a trenta giorni viene rimborsata al concessionario la corrispondente quota del canone non usufruita.

articolo 12 - norme transitorie

1. Le concessioni rilasciate anteriormente all' entrata in vigore del presente Regolamento mantengono piena validità fino alle relative scadenze.

2. Le domande presentate successivamente alla stessa data per la modifica del plateatico, subingresso o rinnovo di concessioni già in essere sono invece soggette alla disciplina del presente Regolamento.

articolo 13 - rinvio

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento viene fatto riferimento al vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", in merito in particolare a tariffe, pagamento dei canoni, accertamento delle violazioni, applicazione delle sanzioni, ed al Piano regolatore comunale e relativo Regolamento Edilizio per quanto riguarda invece le destinazioni urbanistiche e le modalità di utilizzo delle aree interessate dai plateatici.
2. Le presenti norme costituiscono inoltre modifica ed integrazione, per quanto eventualmente in contrasto, del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e dei vari regolamenti comunali in vigore, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal Piano regolatore generale mediante le relative Norme tecniche di attuazione ed il Regolamento Edilizio.